

**COMUNE DI RADICOFANI  
PROVINCIA DI SIENA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 25.2.2000**

**OGGETTO: Regolamento per l'imposta comunale sugli immobili. Approvazione**

Il giorno venticinque di febbraio dell'anno duemila alle ore 9 in Radicofani nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno. Presiede l'adunanza il Sig. ANDREA BONSIGNORI, nella sua qualità di Sindaco. Sono inoltre presenti i Consiglieri:

Componente	Presente	Assente
1. CASUBALDO ALEANDRIA	Si	
2. COPPETTI LIENA	Si	
3. COSTA GIOVANNI		Si
4. DE LUCA GIUSEPPE	Si	
5. DEL GRASSO ROMINA	Si	
6. FAEDDA GIANCARLO		Si
7. FAENZI ALVARO	Si	
8. FICOLA ALESSANDRO	Si	
9. MAGRINI MASSIMO		Si
10. NOCCHI CORRADO		Si
11. PUGGIONINU BERNARDINO	Si	
12. SEVERINI MARIANNA	Si	

Presenti 8 Assenti 4

Sono presenti gli assessori esterni Cortini Bruno Foà Ugo  
Partecipa il Segretario Comunale Dott. ROBERTO DOTTORI incaricato della redazione del verbale.  
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare dichiara aperta  
La seduta è pubblica

**IL SINDACO**  
Andrea Bonsignori  
*[Signature]*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Roberto Dottori  
*[Signature]*

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il 1 MAR 2000, e rimarrà per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'articolo 47 comma 1 L.142/1990.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Roberto Dottori  
*[Signature]*

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva il :

- Il giorno ..... avendo il CORECO espresso la seguente decisione n.
- Il giorno ..... a seguito di chiarimenti richiesti dal CORECO ai sensi art.17 comma 42 L.127/97  
Trasmessi in data ..... con atto n. .... del
- Il giorno ..... in quanto l'atto non è soggetto a controllo di legittimità, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.47 comma 2 della legge 127/1997.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Roberto Dottori  
*[Signature]*

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 "Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni";

VISTO l'art. 59 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 "Potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili";

VISTO l'art. 3, comma 56, della L. n. 662/96;

VISTA la circolare del Ministero delle Finanze n. 114/E, avente per oggetto: "Imposta comunale sugli immobili (ICI). Applicabilità dell'aliquota ridotta, prevista per l'abitazione principale dei residenti, anche alle relative pertinenze";

VISTO l'art. 30, comma 14, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che cita: "14. Per l'anno 2000, il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote ... omissis ..., e per l'approvazione dei regolamenti è stabilito contestualmente alla data di approvazione del bilancio. Per gli anni successivi i termini predetti sono fissati al 31 dicembre. I regolamenti approvati entro il termine fissato per il bilancio di previsione dell'anno 2000 hanno effetto dal 1 gennaio 2000."

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 15 dicembre 1999 che differisce al 29 febbraio il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2000 di Province, Comuni, unione di comuni e comunità montane;

DATO atto che questo Ente non si è dotato di un Regolamento in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, ma che intende comunque procedere alla disciplina regolamentare di un solo aspetto inerente le pertinenze;

DATO INOLTRE atto che il potere regolamentare dei Comuni in materia ICI non è necessariamente sottoposta alla disciplina organica delle varie fattispecie che si incontrano nell'applicazione del tributo, ma può limitarsi anche alla regolamentazione di un solo aspetto di essa, atteso che ciò rientra nella facoltà organizzativa dei singoli enti;

UDITI gli interventi a parte verbalizzati;

CON VOTI UNANIMI, legalmente resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di richiamare interamente le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente deliberato;
2. di istituire la seguente norma regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili:

ART. 1 "PARTICOLARE DISCIPLINA DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE"

Oltre a quelle previste dalla legge si considerano abitazioni principali, con la conseguente applicazione dell'eventuale aliquota ridotta per l'abitazione principale:

- le pertinenze dell'abitazione principale (box, garage, cantina, soffitta) purchè funzionalmente collegate con l'abitazione principale e comunque poste ad una distanza non superiore a 700 metri, e classificate nelle categorie catastali C2, C6, C7, a condizione che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia

proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Per questo aspetto l'agevolazione della detrazione si concretizza nella facoltà di detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenza la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale. La determinazione del valore delle pertinenze continua ad essere effettuata secondo i criteri generali.

- Le pertinenze di cui trattasi non potranno essere di numero superiore ad una per ogni abitazione principale.
- Quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e da questi utilizzata come abitazione principale con la conseguente applicazione della detrazione di imposta deliberata dall'organo consiliare;
- L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, con la conseguente applicazione della detrazione d'imposta deliberata dall'organo consiliare.

3. di comunicare la integrazione al regolamento unitamente alla presente deliberazione al Ministero delle Finanze entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva;

indi con separata idonea votazione resa nelle forme di legge con voti UNANIMI

DELIBERA

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera ai sensi dell'articolo 47 della Legge 142 del 1990

ADICIONALI

172

REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI INERENTI LE COMUNICAZIONI DEL SINDACO  
NELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 25.2.2000

Deliberazione n. 11

Il Sindaco rileva l'assenza della minoranza e dà atto della lettera del Costa su problemi che la seduta dell'orario crea. Assenza motivata da impegni lavorativi e non da fini politici. Terremo conto di questa richiesta.

Iniziando la trattazione il Sindaco chiede al Consigliere del Grasso di fare incontri con la cittadinanza.

Il Consigliere De Luca vuole evidenziare l'assenza della minoranza, almeno nella persona del capogruppo. Capisco le difficoltà però almeno il capogruppo doveva partecipare perché questa è una seduta cruciale per la vita del Comune.

Il Sindaco illustra l'argomento pertinenza, evidenziando l'obbligo da Circolare ministeriale, chiari aspetti sulle pertinenze, specifica collegamento con abitazione.

E fissa il limite di una pertinenza per abitazione.

Il Consigliere De Luca chiede notizie sulla misura dell'aliquota ed il Sindaco le fornisce.